AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA DIPARTIMENTO ATTIVITA' TECNICO PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

DATA: 19.11.2007 DELIBERA N. 393

OGGETTO: PT-417/2007 - Approvazione del Regolamento in merito alla distribuzione di risorse per la "Progettazione interna", di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 90, comma 1, lettera a) e 92, comma 5.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Dirigente del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

«

Richiamato l'atto n. 797 del 06/09/2004 del Direttore Generale, esecutivo ai sensi di legge, di approvazione del precedente Regolamento per la Progettazione interna, di cui all'art. 18 L. 109/94 e ss. m.;

Ritenuto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 90, comma 1, lettera a) e art. 92, comma 5, di provvedere all'adozione del nuovo Regolamento per la disciplina della "progettazione interna";

Dato atto che il presente Regolamento, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento depositato agli atti del Protocollo Generale, è stato oggetto di specifico confronto in sede di Accordo decentrato del 21/06/2007 con le OO. SS. di Comparto e Area Dirigenziale;

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

>>

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento delle Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche proponente.

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell'art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

 Di approvare il Regolamento in merito alla distribuzione di risorse per la "Progettazione interna", di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 90, comma 1, lettera a) e 92, comma 5, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento depositato agli atti del Protocollo Generale.

- 2) Di dare mandato al Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche di procedere all'applicazione del Regolamento per la disciplina della "Progettazione Interna".
- 3) Di inserire il predetto Regolamento nella Raccolta ufficiale dei Regolamenti Aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE F.to (Dott. Fosco FOGLIETTA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to (Dott. Franco CRISTOFORI)

IL DIRETTORE SANITARIO F.to (Dott. Edgardo CONTATO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO F.to (Dott.ssa Monica MISTRI)

Azienda U.S.L. di Ferrara Regolamento per la disciplina della "progettazione interna"

Art. 1 Scopo del regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 90 comma 1, lettera a) e 92, comma 5.

Il regolamento è riferito in particolare alle attività di cui al primo comma, di seguito meglio specificate all'articolo 2, svolte primariamente dai dipendenti del Dipartimento Attività Tecnico—Patrimoniali e Tecnologiche di questa Amministrazione, di seguito anche denominato Dipartimento tecnico, Dipartimento, Ufficio tecnico.

Art. 2 Oggetto.

Il regolamento disciplina:

- a) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di:
 - 1. responsabile unico del procedimento (RUP);
 - 2. progettista (PRO);
 - 3. coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione(PS);
 - 4. direttore dei lavori (DL);
 - 5. coordinatore in materia di sicurezza e di salute nel cantiere, in fase di esecuzione dei lavori (CS quando l'incarico non sia espletato dal direttore dei lavori, ma sia espletato da personale dipendente dal Dipartimento);
 - 6. direttore operativo (DO);
 - 7. ispettore di cantiere (IC);
 - 8. collaudatore (CO);
 - 9. collaboratori ed incaricati delle attività connesse (CIAC);
- b) la costituzione dell'ufficio della direzione dei lavori (UDL);
- c) la costituzione e la ripartizione dei fondi da corrispondere ai dipendenti dal Dipartimento Tecnico di questa Azienda quando siano incaricati delle funzioni di cui ai precedenti punti, ivi compresi i compiti tecnico-amministrativi, ovvero da corrispondere ad altri dipendenti ove si realizzi l'ipotesi di cui all'art.3, comma 3 del presente regolamento.

Art. 3 Definizione delle attività tecnico-professionali e loro attribuzione.

Il Responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett.c) D.L.vo 494/'96.

Sono definiti tecnici/progettisti, al fine del presente regolamento, i dipendenti in possesso dei titoli abilitanti alla redazione di progetti secondo le norme stabilite per i dipendenti pubblici di cui agli artt. 90, comma 4, e 253, comma 16, D.Lgs. 163/2006.

Di norma, l'incarico di svolgere le funzioni di cui al precedente articolo è attribuito al personale tecnico e amministrativo dipendente dal Dipartimento Tecnico di questa Amministrazione ("ufficio tecnico della stazione appaltante"), in possesso dei requisiti e dei titoli professionali prescritti, quando richiesti in relazione alle mansioni da svolgere, fatte salve motivate e certificate carenze nella dotazione organica del Dipartimento medesimo, ovvero, fatte salve motivate e certificate carenze nell'organico dell' ufficio tecnico di adequate professionalità richieste dalle norme.

Ove le prestazioni di cui all'articolo 2 non vengano svolte per espressa rinuncia, ovvero non possano essere espletate per carenza d'organico, o per la mancanza dei requisiti tecnico-professionali dai dipendenti dell'Ufficio tecnico, le medesime prestazioni potranno essere richieste, accettate ed espletate a termini del presente regolamento da altri dipendenti dell'azienda medesima in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa vigente. Quando non sia possibile fare ricorso ad altro personale dipendente, le prestazioni di cui all'articolo 2 potranno essere espletate facendo ricorso a personale esterno a contratto libero-professionale.

Il possesso dei requisiti e dei titoli professionali prescritti, quando richiesti in relazione alle mansioni da svolgere, il rispetto della progressione nel conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti è verificato dal Responsabile Unico del procedimento (RUP) e dal Direttore del Dipartimento tecnico nei propri atti.

Art. 4 Modalità e Soggetti competenti al conferimento degli incarichi.

Gli incarichi di cui al precedente articolo 2 sono conferiti con atti amministrativi formali, secondo le competenze già definite con la deliberazione n. 86 del 31 marzo 2005, nei tempi e nei modi prescritti dalle norme e dal presente regolamento.

Rientrano nelle competenze del Direttore del Dipartimento Tecnico i conferimenti degli incarichi delle funzioni di cui al precedente articolo 2 al personale alle dipendenze del Dipartimento medesimo, su proposta del Dirigente della competente Unità Operativa.

Rientrano nelle competenze esclusive del Direttore Generale il conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo 2, quando l'incarico debba essere conferito al Direttore del Dipartimento Tecnico e/o a personale esterno al dipartimento.

Il Direttore Generale conferisce gli incarichi rientranti nelle proprie competenze su proposta motivata del Direttore del Dipartimento, esperite le procedure di legge ove necessarie per l'individuazione degli incaricandi; quando gli incarichi da conferire riguardino il Direttore del Dipartimento, l'onere di formulare e sottoscrivere la proposta si trasferisce al Dirigente che per regolamento sostituisce il capo Dipartimento in caso di assenza e/o di impedimento.

L'affidamento degli incarichi dovrà essere effettuato in base ai criteri che seguono nel rispetto dell'ordine degli stessi:

- a) professionalità e specifica competenza richieste in relazione alla singola opera da progettare tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle risorse umane disponibili;
- b) rotazione per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimale degli incarichi, tenuto anche conto del numero e del valore di quelli già affidati;
- c) rispetto del principio di trasparenza, in particolare tramite riunioni periodiche con il personale aspirante al conferimento degli incarichi.

Con l'atto di cui al 1° comma devono essere individuati i titolari degli incarichi ed i rispettivi collaboratori specificandone i relativi compiti, definendo per ciascun nominativo le percentuali delle quote attribuite.

Art. 5 Ufficio della direzione dei lavori.

L'ufficio della direzione dei lavori è costituito a norma del D.P.R. n. 554/'99, art. 123, prima della gara per l'affidamento dei lavori da eseguire.

L'ufficio è composto da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione, tipologia e complessità dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Per motivate e documentate esigenze determinate dalla complessità tecnica dell'opera da eseguire, o per altre motivazioni tecniche da certificarsi a cura del RUP, è ammessa la istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori a composizione mista.

L'ufficio a "composizione mista" è costituito da personale dipendente del Dipartimento tecnico e da personale esterno al dipartimento ma interno all'azienda o da personale esterno all'azienda, con incarico libero professionale, ferme restando le prerogative, competenze e vincoli di dipendenza gerarchica delle funzioni fissata dalle vigenti norme.

Art. 6 Sicurezza nei cantieri

Di norma il direttore dei lavori svolge le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera.

Nell'eventualità che il direttore dei lavori, nominato all'interno dell'Ufficio tecnico, sia sprovvisto dei requisiti prescritti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e quando la complessità dei lavori giustifichi la

suddivisione dei compiti, le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza saranno espletate in modo disgiunto dalla direzione lavori, alternativamente come segue:

- a) ove la elevata complessità della direzione lavori motivi e richieda la nomina di un direttore operativo o di un ispettore di cantiere, scegliendolo e nominandolo fra i tecnici avente i requisiti necessari anche per svolgere i compiti di coordinatore in materia di sicurezza all'interno del luogo e durante lo svolgimento dei lavori;
- b) ove la complessità della direzione lavori non motivi la nomina di un direttore operativo, o di un ispettore di cantiere, scegliendo e nominando un tecnico responsabile coordinatore in materia di sicurezza all'interno del luogo e per la durata dei lavori.

Il direttore operativo, l'ispettore di cantiere ovvero, il tecnico responsabile coordinatore in materia di sicurezza, saranno scelti in primo luogo all'interno del Dipartimento tecnico, in quanto sussistano persone in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni che le norme demandano ai medesimi, e saranno remunerati come prevede l'art. 9 del presente regolamento.

Ove il direttore operativo, l'ispettore di cantiere ovvero, il tecnico responsabile coordinatore in materia di sicurezza, non possano essere scelti nella dotazione organica del Dipartimento, per oggettive carenze o per la carenza di requisiti tecnico-professionali adeguati, l'incarico di svolgere le funzioni sopra descritte sarà conferito ad un tecnico da reperire nell'ordine, all'esterno del dipartimento, ma all'interno dell'organizzazione aziendale, in possesso dei requisiti professionali richiesti che accetti espressamente di essere remunerato a termini e nei limiti previsti dal presente regolamento ovvero, da reperire con un contratto libero professionale all'esterno dell'organizzazione aziendale.

Art. 7 Costituzione e ammontare del fondo di cui al D.Lgs. n. 163/2006, art. 92, comma 5.

Gli incaricati delle funzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b), quando le medesime siano espletate da personale dipendente dal Dipartimento, o da altro personale alle dipendenze dell'azienda, sono remunerati con i fondi costituti ai sensi del D. Lgs. 163/2006, art. 92 determinati a norma del presente regolamento, da specificare e accantonare all'interno degli stanziamenti previsti per la realizzazione delle singole opere a cui le citate attività si riferiscono.

Il Fondo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda, è costituito nella misura massima del 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro da eseguire, determinato a corpo o a misura, tenuto conto della tipologia, della complessità dell'intervento e del ricorso o meno a professionisti esterni al dipartimento.

Il finanziamento per la costituzione del fondo è previsto alla voce "spese tecniche" del relativo quadro economico di progetto, di cui all'art. 17 del D.P.R. 554/99 e deve risultare da atti amministrativi formali.

Art. 8
Percentuale di determinazione del fondo.

Descrizione intervento	% cost. fondo
Manutenzione ordinaria	0,0%
Interventi di manutenzione straordinaria fino a 50.000 euro	1,5%
Manutenzione straordinaria con recupero, ripristino di immobili;	
lavori di ampliamento di costruzioni esistenti; nuove costruzioni:	
interventi ed opere di valore:	
a) compreso fra 50.001 e 500.000 euro	1,8%
b) superiore a 500.000 euro	2,0%

Note:

I valori della tabella sono al netto dall'IVA

Destinatario del fondo è il personale tecnico/amministrativo dello staff direzionale del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, in servizio alla data di affidamento dell'incarico e di approvazione del progetto che partecipa all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, e/o il personale dipendente dell'azienda quando concorre all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 9 Criteri e percentuali di ripartizione del fondo

Il fondo sarà erogato, in relazione alle funzioni espletate, secondo le seguenti percentuali di riparto e attribuzione:

Natura incarico espletato	% di attribuzione
1. responsabile unico del procedimento (RUP)	9 %
2. tecnici incaricati della redazione del progetto (PRO) ¹ ;	45 %
3. redazione del piano della sicurezza (PS)	2 %
4. direzione lavori senza il coordinamento della sicurezza nel cantiere (DL)	15 %
5. coordinatore della sicurezza nel cantiere (CS)	9 %
6. direttore operativo senza il coordinamento della sicurezza nel	
cantiere	5 %

il Fondo potrà essere costituito anche per lavori accessori previsti nell'ambito di contratti misti di fornitura e/o servizi, limitatamente all'importo dei soli lavori a carattere straordinario che richiedano una progettazione definitiva o esecutiva;

il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica per il ribasso in sede di aggiudicazione o di modifica dell'importo contrattuale, anche in aumento, verificatosi in corso di esecuzione delle opere.

7. ispettore di cantiere	4 %
8. tecnico incaricato del collaudo	3 %
9. collaboratori ed incaricati delle attività connesse (CIAC)	8 %
Note:	

¹ Tecnici che hanno redatto il progetto definitivo (i quali nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)

la percentuale di cui alla voce 5 si somma alla percentuale di cui alla voce 4 ove il direttore dei lavori svolga anche la funzione di coordinatore per la sicurezza nel cantiere; si somma alla percentuale di cui alla voce 6 ove il direttore operativo svolga anche la funzione per la sicurezza nel cantiere;

le percentuali di articolazione del fondo di cui alla presente tabella restano risparmiate a vantaggio dell'Amministrazione quando le relative funzioni sono espletate in tutto da personale incaricato, esterno all'Azienda;

nell'ambito delle quote di cui ai punti 1) e 9) sono considerate anche le attività di verifica e validazione della progettazione ex art. 46, 47, 48 del D.P.R. n. 554/99.

nell'ipotesi che la direzione lavori risulti particolarmente complessa, la quota di cui al punto 4 potrà essere incrementata dal 24% fino a raggiungere il 30%, con corrispondente riduzione delle altre quote.

Tra le attività di progettazione di cui al presente regolamento non rientrano le prestazioni per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi e rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica.

Nel caso in cui a causa di vizi o errori nella progettazione sia necessario apportare le variazioni di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/2006, nessun emolumento è dovuto ai progettisti interni, salva comunque la possibilità per l'Azienda di rivalersi tramite la polizza all'uopo attivata dai professionisti.

Art. 10 Liquidazione dei compensi

La ripartizione e la liquidazione delle competenze viene effettuata con atto formale del Direttore del Dipartimento Tecnico in relazione alle percentuali di cui alla tabella sub art. 9, verificata la qualità, quantità e completezza delle prestazioni richieste alle diverse collaborazioni.

Tutte le somme sono liquidate al lordo dei contributi dovuti per oneri sociali, gli atti di liquidazione sono trasmessi al Dipartimento Risorse Umane per il loro inserimento, nel primo mese utile, nella procedura di liquidazione delle competenze mensili spettanti al personale dipendente.

Allo stesso modo ed a fini meramente contabili, analoga comunicazione sarà data al Dipartimento economico finanziario per la corretta imputazione agli elementi dello stato patrimoniale delle spese in narrativa.

Ove gli interventi di cui all'articolo 8 risultino di particolare, oggettiva complessità e durata, sono ammesse liquidazioni in acconto in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, sempre che i percettori dei compensi dichiarino di essere a conoscenza e di accettare di ricevere gli acconti salvo conguaglio attivo o passivo con ritenuta a recupero anche sugli emolumenti ordinari mensili fino alla totale restituzione delle somme indebitamente ricevute.

Art. 11 Assicurazione

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. n. 163/2006, art. 90, c. 5, ed a norma del D.P.R. n. 554/99, art. 106, come modificato dalla L. 388/2000, l'Azienda rimborsa ai dipendenti incaricati della progettazione di cui all'art. 5 comma 1, del presente regolamento il premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006.

In adempimento di quanto è indicato ai precedenti commi, l'Azienda procede attraverso il competente Ufficio Assicurazioni alla stipulazione di una polizza tipo.

Art. 12 Spese accessorie

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e delle restanti prestazioni, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Azienda.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e delle restanti prestazioni è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Azienda.

Gli uffici preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.

Il Dipartimento Tecnico e, per esso, il responsabile unico del procedimento devono informare tempestivamente gli eventuali diversi settori, competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Art. 13 Rendicontazione annuale

Il Direttore del Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche procede alla verifica della ripartizione dei fondi e presenta una rendicontazione annuale alla Direzione generale.

La rendicontazione deve indicare l'ammontare dei fondi destinati alla incentivazione dei progetti, il numero dei progetti interessati, il numero e le qualifiche del personale coinvolto.

Art. 14 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di adozione dell'atto deliberativo di formale approvazione del medesimo e si applicherà anche agli incarichi conferiti anteriormente alla sua entrata in vigore, limitatamente ai progetti approvati con atti formali aventi data successiva.

Ferrara 21 giugno 2007

Documento DEFINITIVO:

contiene le intese raggiunte nel corso dell'incontro sindacale del 21.6.2007 con le Organizzazioni Sindacali.